



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Info IVA concernenti i settori 07 Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento e 17 Amministrazione, locazione e vendita di immobili

Osservazione:

Progetto preliminare del 02.05.2025 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/17/6-6.3>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/17/8>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/07/7-7.1>

Abbreviazioni e acronimi

Lene = Legge federale del 30 settembre 2016, RS 730.0

RCP = Raggruppamento ai fini del consumo proprio

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie

Per una migliore comprensione i testi nuovi sono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono **evidenziati in rosso e stralciati**.

Info IVA 17 concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili

6 Locazione di fondi o parti di fondi esclusa dall'imposta o per la cui imposizione si è optato

(...)

6.3 Spese accessorie

Le spese accessorie sono una componente variabile della pigione. Possono essere fatturate forfetariamente (incluse nella pigione), in base a una chiave di riparto e/o in funzione del consumo. La pigione e le spese accessorie costituiscono perciò un'unità – anche in caso di fatturazione separata – e sottostanno al medesimo trattamento fiscale.

Le prestazioni supplementari fatturate separatamente, ad esempio la pulizia delle camere o degli appartamenti e il lavaggio delle lenzuola ecc., nonché le spese fatturate di norma da un terzo e che riguardano unicamente l'oggetto locato (p. es. corrente elettrica o acqua) non sono considerate spese accessorie e sono imponibili all'aliquota d'imposta legale applicabile al singolo caso. Se per queste prestazioni supplementari è fatturata una controprestazione complessiva, si applicano le disposizioni sulle combinazioni di prestazioni.

☞ Per ulteriori dettagli sulle spese accessorie e sulla pluralità di prestazioni (tra cui la combinazione di prestazioni) vedi la [cifra 9.2](#) e l'[info IVA Oggetto dell'imposta](#).

Precisazione della prassi (☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8 Comunione di comproprietari di proprietà per piani (CCPP), comunione di comproprietari (CCP) e raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

8.1 Principi relativi alla CCPP e alla CCP

(...)

8.2 Opzione in caso di CCPP e CCP

(...)

8.3 Fondo di rinnovamento di una CCPP **rispettivamente e** di una CCP

(...)

8.4 RCP e vendita di energia autoprodotta

Il gestore di un impianto per la produzione di energia elettrica (ad es. proprietari fondiari, CCPP o terzi) può consumare nel luogo della produzione tutta o parte dell'energia da esso prodotta oppure venderla affinché sia consumata nel luogo della produzione (art. 16 LEnE). La vendita a terzi dell'energia elettrica prodotta da tale impianto è imponibile all'aliquota normale (art. 25 cpv. 1 LIVA) se il luogo della fornitura (art. 7 cpv. 2 LIVA) si trova sul

territorio svizzero e se il gestore dell'impianto è assoggettato all'imposta (☞ info IVA Assoggettamento). In questo contesto sono considerati destinatari della prestazione, ovvero dell'energia prodotta dal gestore dell'impianto, ad esempio il gestore della rete di distribuzione, i proprietari, la CCPP, una comunione distinta fondata per il RPC, i proprietari per piani oppure i locatari o gli affittuari. Il gestore dell'impianto ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente per i costi d'esercizio e per i costi di installazione gravati dell'imposta precedente secondo le condizioni di cui all'articolo 28 segg. LIVA (☞ info IVA Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente; in merito alla deduzione dell'imposta precedente in caso di imprese individuali vedi la cifra. 6.5).

☞ Se il gestore dell'impianto fornisce al contempo l'energia elettrica a un locatario nel quadro di un contratto di locazione in qualità di locatore oppure a proprietari per piani o a comproprietari in qualità di CCPP rispettivamente di CCP, occorre considerare le seguenti osservazioni (vedi il secondo riquadro con il simbolo dell'occhio qui di seguito).

☞ Gli impianti fotovoltaici installati in maniera fissa sugli edifici (pannelli integrati nel tetto o annessi sopra tetto) sono da intendersi come elementi costitutivi di un bene immobile. In caso di modifiche d'utilizzazione, per ogni anno trascorso si applica la riduzione del 5 % del valore attuale ai sensi degli articoli 31 capoverso 3 LIVA e 32 capoverso 2 LIVA (☞ info IVA Modifiche d'utilizzazione). La concessione a titolo oneroso del diritto d'uso dei tetti, iscritto nel registro fondiario, costituisce un diritto reale su un fondo ed è esclusa dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA). Tuttavia si può optare per l'imposizione secondo l'articolo 22 LIVA.

Nel luogo di produzione **più persone** (ad es. diversi proprietari fondiari, proprietari per piani e/o proprietari fondiari con i propri locatari o affittuari) possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune dell'energia da essi prodotta (RCP; art. 17 LEnE). Quando i membri di un RCP agiscono sotto forma di **comunione** e assumono il ruolo di destinatari della prestazione nei confronti di terzi (art. 20 LIVA), la comunione (RCP) è assoggettata all'imposta in quanto titolare dell'impresa, se le condizioni legali per l'assoggettamento sono adempiute (☞ info IVA Assoggettamento). A tal fine la forma giuridica della comunione non è determinante (di regola si tratta di società semplici o di CCPP).

☞ Qualora i membri di un RCP siano gli stessi proprietari per piani di una CCPP già assoggettata all'imposta, si considera che si tratti del medesimo titolare dell'impresa. Ciò significa che il RCP non costituisce un unico soggetto fiscale supplementare (in merito al principio dell'unità dell'impresa; ☞ info IVA Assoggettamento).

La vendita a terzi dell'energia elettrica prodotta da un RCP assoggettato all'imposta è imponibile all'aliquota normale se il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero (ad es. forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza da parte del RCP e destinate al gestore della rete di distribuzione). Se assume il ruolo di destinatario della prestazione nei confronti di terzi, il RCP assoggettato all'imposta ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo le condizioni di cui all'articolo 28 segg. LIVA (☞ info IVA Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente).

👁 La verifica delle circostanze determinanti viene eseguita caso per caso in base a come agisce la persona nei confronti di terzi e alla pertinente documentazione. I singoli rapporti di prestazione relativi al prestatore, al destinatario e al genere di prestazione devono essere disciplinati chiaramente nei rispettivi contratti e nelle basi per la regolamentazione dei rapporti verso l'interno e verso l'esterno, in particolare quando si è in presenza di un RCP (☞ per ulteriori informazioni sull'attribuzione delle prestazioni e sul rapporto di rappresentanza di cui all'art. 20 LIVA, vedi l'info IVA Assoggettamento).


Nei rapporti di locazione o affitto, il proprietario fondiario può agire nei confronti di terzi sia come locatore sia come fornitore della prestazione per la fornitura a titolo oneroso di energia elettrica ai membri del RCP, che in questo caso assumono il ruolo di locatari o affittuari. Nello specifico potrebbe trattarsi dell'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione oppure prodotta nel luogo del consumo proprio. La fornitura di energia elettrica sul territorio svizzero a uso esclusivo dell'oggetto locato o affittato è imponibile all'aliquota normale se la fornitura di questa energia elettrica a uso individuale viene fatturata nel quadro del conteggio delle spese accessorie (☞ cifre 6.3 e 6.3.2.2). Per ulteriori informazioni in merito alla fornitura di energia elettrica ad uso comune nel caso di rapporti di locazione per la cui imposizione non si è optato o nel quadro di un RCP che assume al contempo il ruolo di CCPP e fornisce energia elettrica ad uso comune ai propri proprietari per piani o comproprietari (cifre 6.3 e 8.1 seg.).

Gli esempi sottostanti illustrano nel concreto quanto spiegato in precedenza.

Esempio 1: vendita di energia elettrica autoprodotta (senza RCP)

L'impresa contribuente X-SA è proprietaria di tre fondi confinanti su cui sono collocati i suoi immobili d'esercizio. Su tutti gli edifici fa installare dei pannelli per l'utilizzo ad uso proprio di un impianto fotovoltaico. L'impresa utilizza l'energia elettrica così prodotta innanzitutto per la sua attività imprenditoriale in loco. Il gestore della rete di distribuzione, assoggettato all'imposta, corrisponde all'impresa una remunerazione per le forniture di energia elettrica che ha prodotto in eccedenza e immesso nella rete di distribuzione. Quando l'energia elettrica autoprodotta è insufficiente, l'impresa la preleva dalla rete di distribuzione con conseguente fatturazione da parte del gestore della stessa.

Sia le forniture di energia elettrica del gestore della rete di distribuzione destinate all'impresa X-SA, sia le forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza da parte di quest'ultima al gestore della rete di distribuzione sono imponibili all'aliquota normale per ogni fornitore della prestazione. In qualità di destinatario della prestazione, l'impresa X-SA può far valere la deduzione dell'imposta precedente sui prelievi di energia elettrica dalla rete e sui costi d'esercizio e di installazione dell'impianto fotovoltaico nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28 segg. LIVA).




Esempio 2: RCP non assoggettato all'imposta

L'impresa contribuente X-SA è proprietaria di tre fondi confinanti su cui sono collocati i suoi immobili d'esercizio impiegati per la sua attività imprenditoriale e un immobile d'esercizio

locato, per la cui imposizione l'impresa ha optato (art. 22 LIVA). Su tutti gli edifici l'impresa fa installare dei pannelli per l'utilizzo ad uso proprio di un impianto fotovoltaico. L'impresa utilizza l'energia elettrica così prodotta innanzitutto per la sua attività imprenditoriale in loco. Mediante la conclusione di una clausola aggiuntiva al contratto di locazione, l'impresa costituisce un RCP insieme al locatario. La clausola prevede che l'impresa X-SA fornisca l'energia elettrica ad uso individuale e che, in qualità di locatore, fatturi al locatario i costi per il consumo comune e individuale mediante il conteggio delle spese accessorie. Il contratto stipulato con il gestore della rete di distribuzione assoggettato all'imposta concernente le forniture di energia elettrica proveniente dalla rete di distribuzione e l'immissione di energia elettrica nella rete di distribuzione attribuisce al RCP, quale parte contraente, obblighi e diritti. L'impresa X-SA figura unicamente quale rappresentante del RCP. Di conseguenza, il gestore della rete di distribuzione corrisponde al RCP una remunerazione per le forniture di energia elettrica che quest'ultimo ha prodotto in eccedenza e immesso in rete. Per contro, fattura al RCP l'energia elettrica che quest'ultimo ha prelevato dalla rete quando la corrente autoprodotta era insufficiente. Il gestore della rete di distribuzione invia dunque l'accredito o la fattura all'indirizzo dell'impresa X-SA quale rappresentante del RCP. Il RCP soddisfa le condizioni per l'esenzione dall'assoggettamento (art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LIVA) e decide di non sfruttare la possibilità di rinuncia a tale esenzione (art. 11 LIVA).


Le forniture di energia elettrica del gestore della rete di distribuzione assoggettato all'imposta (dalla rete) così come le forniture di energia elettrica dell'impresa contribuente X-SA (dalle eccedenze dell'energia autoprodotta) destinate al RCP sono imponibili all'aliquota normale. In assenza di assoggettamento, il RCP non può fare valere la deduzione dell'imposta precedente in qualità di destinatario della prestazione. Tuttavia, il RCP non deve imporre le forniture di energia elettrica immessa in rete (dalle eccedenze di produzione di X-SA) e le forniture di energia elettrica all'impresa X-SA (prelievi dalla rete di distribuzione). L'impresa X-SA deve imporre all'aliquota normale la fornitura dell'energia elettrica ad uso individuale e, avendo optato per l'imposizione dell'immobile locato, anche dell'energia elettrica ad uso comune del locatario (prestazione accessoria alla locazione imposta con l'opzione), indipendentemente dalla provenienza dell'energia elettrica (che sia dalla rete o dalla produzione propria). In qualità di destinatario della prestazione, l'impresa X-SA può far valere la deduzione dell'imposta precedente sui costi d'esercizio e di installazione dell'impianto fotovoltaico nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28 segg. LIVA).



Esempio 3: RCP non assoggettato all'imposta con rapporto di prestazione diretto del proprietario fondiario

Fattispecie analoga all'esempio 2, ma il contratto con il gestore della rete di distribuzione concernente le forniture e l'immissione di energia elettrica attribuisce al proprietario fondiario X-SA obblighi e diritti in qualità di parte contraente unica che, in relazione al RCP, agisce esplicitamente in nome proprio. L'impresa X-SA comunica al gestore della rete di distribuzione soltanto i membri del RCP e conferma i propri obblighi in merito all'approvvigionamento energetico nei rapporti interni al raggruppamento. Di conseguenza, il gestore della rete di distribuzione remunera le eccedenze di energia elettrica immesse in rete e fattura gli eventuali prelievi in caso di produzione insufficiente esclusivamente all'impresa X-SA. Il RCP non esegue prestazioni verso l'esterno né agisce in qualità di destinatario di prestazioni.

Le forniture di energia elettrica del gestore della rete di distribuzione assoggettato all'imposta (dalla rete) destinate all'impresa contribuente X-SA sono imponibili all'aliquota normale. In qualità di destinatario della prestazione, l'impresa X-SA può far valere la deduzione dell'imposta precedente sui prelievi dell'energia elettrica dalla rete e sui costi d'esercizio e di installazione dell'impianto fotovoltaico nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28 segg. LIVA). Essa deve però imporre all'aliquota normale le forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza destinata al gestore della rete di distribuzione. Inoltre, deve imporre all'aliquota normale anche la fornitura dell'energia elettrica ad uso individuale e, avendo optato per l'imposizione dell'immobile locato, anche dell'energia elettrica ad uso comune del locatario (prestazione accessoria alla locazione imposta con l'opzione). Poiché non agisce nei confronti di terzi quale fornitore della prestazione, il RCP non adempie le condizioni per l'assoggettamento (art. 10 cpv. 1 LIVA).



Esempio 4: RCP assoggettato all'imposta

L'impresa contribuente X-SA e la signora Y non assoggettata all'imposta sono proprietari unici di case e immobili d'esercizio collocati su due fondi confinanti. Entrambi i proprietari concludono con l'impresa contribuente C-SA un contratto per la concessione a titolo gratuito del diritto d'uso dei tetti, con conseguente iscrizione nel registro fondiario, al fine di poter installare e mettere in funzione un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia destinata a un RCP ancora da costituire. L'impresa X-SA e la signora Y si riuniscono quindi in qualità di proprietari fondiari insieme ai rispettivi locatari degli edifici interessati e costituiscono un RCP. I proprietari fondiari stipulano con i propri locatari una clausola aggiuntiva al contratto di locazione, secondo la quale la fornitura dell'elettricità ad uso individuale è assicurata dal

locatore. Inoltre, convengono che i proprietari fondiari, in qualità di locatori, fatturano ai locatari i costi per il consumo dell'energia elettrica ad uso individuale e comune mediante il conteggio delle spese accessorie. Nel contratto concluso con il gestore della rete di distribuzione concernente le forniture a titolo oneroso di energia elettrica proveniente dalla rete di distribuzione e l'immissione di energia elettrica prodotta in eccedenza nella rete di distribuzione, l'impresa X-SA figura come rappresentante del RCP, mentre nei confronti del gestore della rete di distribuzione il RCP figura quale parte contraente con obblighi e diritti. A complemento di questo accordo, l'impresa X-SA conclude, in qualità di rappresentante del RCP, un contratto con l'impresa C-SA concernente le forniture di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico destinate esclusivamente al RCP. Anche in questo caso, il contratto attribuisce al RCP i diritti e gli obblighi rispetto alle forniture di energia elettrica dell'impianto ed è tenuto a versare eventuali controprestazioni. Il RCP adempie le condizioni per l'assoggettamento (art. 10 cpv. 1 LIVA). Decide di rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento (art. 11 LIVA) e si fa iscrivere nel registro dei contribuenti.

In qualità di gestore dell'impianto, l'impresa contribuente C-SA assoggettata all'imposta fattura al RCP, anch'esso assoggettato all'imposta quale destinatario della prestazione, tutte le forniture di energia elettrica di propria produzione (prestazioni imponibili all'aliquota normale). Nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il RCP può fare valere la deduzione dell'imposta precedente su tali forniture (art. 28 segg. LIVA). In qualità di destinatario della prestazione per i costi d'esercizio e di installazione dell'impianto fotovoltaico gravati d'imposta precedente, l'impresa C-SA ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28 segg. LIVA).

Il gestore della rete di distribuzione assoggettato all'imposta corrisponde al RCP assoggettato all'imposta le remunerazioni per le forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza e immessa in rete. Per contro, fattura al RCP l'energia elettrica che quest'ultimo ha prelevato dalla rete quando la corrente autoprodotta era insufficiente. Il gestore della rete di distribuzione invia dunque l'accredito o la fattura all'indirizzo dell'impresa X-SA quale rappresentante del RCP. Le forniture di elettricità reciproche tra il RCP e il gestore della rete di distribuzione sono imponibili all'aliquota normale. Nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il RCP può fare valere, in qualità di destinatario della prestazione, la deduzione dell'imposta precedente (art. 28 segg. LIVA).


Il RCP assoggettato all'imposta fattura all'impresa X-SA e alla signora Y, quali proprietari fondiari, l'energia elettrica ad uso comune e individuale consumata nei rispettivi edifici (prestazione imponibile all'aliquota normale). Nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, l'impresa X-SA può fare valere, in qualità di destinatario della prestazione, la deduzione dell'imposta precedente, purché non abbia utilizzato le forniture di energia elettrica unicamente per prestazioni escluse dall'imposta (art. 28 segg. LIVA). Non essendo assoggettata all'imposta, la signora Y non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

L'impresa contribuente X-SA fattura ai locatari delle proprie case e dei propri edifici commerciali (ha optato per l'imposizione della locazione degli edifici commerciali) l'energia elettrica consumata individualmente (all'aliquota normale) e una quota dell'energia elettrica comune (all'aliquota normale soltanto in riferimento alla fatturazione delle spese accessorie [prestazione accessoria] per i rapporti di locazione per la cui imposizione ha optato; essendo la fatturazione come spese accessorie dell'elettricità ad uso comune [prestazione accessoria] per i rapporti di locazione per la cui imposizione non ha optato esclusa dall'imposta, l'impresa X-SA non può dedurre l'imposta precedente corrispondente).

La signora Y non assoggettata all'imposta fattura ai locatari delle proprie case e dei propri edifici commerciali l'energia elettrica consumata individualmente e una quota dell'energia

elettrica comune (non essendo la signora Y assoggettata all'imposta, non vi sono rapporti di prestazione imponibili).

La concessione gratuita del diritto d'uso dei tetti iscritto nel registro fondiario non costituisce un rapporto di prestazione tra l'impresa X-SA, rispettivamente la signora Y (oltretutto non assoggettata all'imposta), e l'impresa C-SA poiché non è avvenuta dietro controprestazione (art. 18 cpv. 1 LIVA).



Qualora, su mandato del RCP e/o dei proprietari fondiari, l'impresa C-SA si occupasse anche della fatturazione e dell'incasso, dovrebbe emettere le singole fatture in nome e per conto dei rispettivi fornitori della prestazione (informazioni più dettagliate sull'attribuzione di prestazioni e sui rapporti di rappresentanza sono contenute nell'info IVA Assoggettamento).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 07 concernente il settore Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento

7.1 Scambio di corrente

In caso di scambi – senza fatturazione reciproca – tra due contribuenti che applicano il metodo effettivo e che hanno diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente, è applicabile la seguente regola:

Per ogni operazione (singolo contratto di scambio di corrente) vengono contabilizzati i movimenti d'energia mensili (forniture e riacquisti) sulla base dei quantitativi (senza indicazione dei valori) in cosiddetti conti correnti energia (conti di scambio). Fino a nuovo avviso, queste operazioni non devono essere incluse nei rendiconti IVA, ma devono poter essere chiaramente documentate con i relativi giustificativi. Questa procedura semplificata

vale unicamente, e senza pregiudizi di sorta, per questo traffico di energia, così come per le imprese contribuenti in Svizzera attive nello scambio internazionale di corrente.

La procedura semplificata non è applicabile se

- uno dei contraenti non è contribuente;
- uno dei contraenti contribuenti non è legittimato a dedurre totalmente l'imposta precedente (p. es. a causa di riduzioni o correzioni della deduzione dell'imposta precedente dovute all'ottenimento ricorrente di sussidi d'esercizio e/o alla realizzazione di prestazioni escluse dall'imposta);
- si ricorre al metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie.

In questi casi le prestazioni vanno fatturate reciprocamente con l'indicazione dei quantitativi e dei valori, e imposte di conseguenza.

Contrariamente ai sussidi d'esercizio ricorrenti, i contributi d'investimento destinati a un determinato oggetto, che, riguardo alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente, sono attribuibili direttamente all'oggetto sussidiato, non hanno ripercussioni sull'applicazione della procedura semplificata.

Per ulteriori informazioni sulle forniture di energia elettrica reciproche tra i gestori della rete di distribuzione e le persone che producono l'elettricità innanzitutto per il consumo proprio nel luogo della produzione e/o costituiscono un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP; art. 16 seq. LEne) si rimanda all'info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili).

Precisazione della prassi ([Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).